

ALLEGATO 6

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PROVE E QUESTIONARI E FORNITURA, CONSEGNA, ASSISTENZA TECNICA PC NOTEBOOK, PER LE INDAGINI INTERNAZIONALI IEA e TIMSS 2019 FIELD TRIAL E OCSE PISA 2018 MAIN STUDY

SCRITTURA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PROVE E QUESTIONARI E FORNITURA, CONSEGNA, ASSISTENZA TECNICA PC NOTEBOOK, PER LE INDAGINI INTERNAZIONALI IEA e TIMSS 2019 FIELD TRIAL E OCSE PISA 2018 MAIN STUDY

TRA

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione con sede in Roma, Via Ippolito Nievo n. 35 - c.a.p. 00153, codice fiscale 92000450582, rappresentato dal Direttore Generale Paolo Mazzoli, nato a Roma il 5 gennaio 1955 – codice fiscale MZZPLA55A05H501H - domiciliato per la carica presso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, d'ora in poi denominato INVALSI

E

_____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

oppure

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore" o "Impresa")

PREMESSO CHE

- a) il decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare l'art. 1, comma 7, prevede che le istituzioni scolastiche partecipino alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio;
- b) il Piano Triennale di attività dell'INVALSI 2016-2018, definendo ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'INVALSI, i programmi e le attività dell'Istituto, prevede, tra gli obiettivi, la partecipazione alle indagini internazionali e il raccordo delle esperienze nazionali alle rilevazioni internazionali sugli apprendimenti e sulle competenze;
- c) a partire dall'edizione 2012 dell'indagine PISA, l'Italia ha partecipato alla modalità computer-based come opzione aggiuntiva a quella cartacea, mentre dall'edizione 2015 la modalità informatizzata è

divenuta l'unica applicata in tutte le scuole partecipanti;

- d) l'indagine TIMSS/eTIMSS 2019 propone per la prima volta la somministrazione computer-based o tablet-based accanto a quella tradizionale cartacea, nella prospettiva del passaggio totale alla modalità informatizzata nella successiva edizione 2023;
- e) in esecuzione di quanto precede, l'INVALSI, in qualità di stazione appaltante ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n Del 3 novembre 2017, una procedura aperta, volta ad individuare l'operatore economico cui affidare la realizzazione dei servizi di somministrazione prove e questionari, nonché la fornitura, consegna e assistenza tecnica di PC notebook per le indagini internazionali OCSE PISA 2018 Main Study e IEA eTIMSS 2019 Field Trial;
- f) il Direttore Generale, con Determinazione n. del, ha autorizzato la stipula del contratto per i servizi indicati in epigrafe, così come predisposti per un importo complessivo di euro(...../00) oltre IVA;
- g) il Fornitore che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente contratto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta che ritiene, pertanto, remunerativa;
- i) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ = (____/) a garanzia dell'adempimento degli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente contratto, nonché della serietà delle offerte presentate per ciascun profilo;
- j) le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità che si allega al presente contratto;
- k) il Fornitore non risulta avere controversie e cause tentate nei confronti dell'INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione;
- l) il presente contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- m) verificata la sussistenza della necessaria copertura finanziaria, che graverà sul capitolo (.....) del bilancio dell'INVALSI per l'anno

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. In particolare: il Capitolato Tecnico, l'Allegato "4" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "5" (Offerta Economica del Fornitore).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Nell'ambito del presente documento, si intende per:
 - a) **Contratto**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'INVALSI da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative realizzazione dei servizi di cui alle premesse per tutta la durata del medesimo contratto;
 - b) **Fornitore**: l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
 - c) **Disciplinare**: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e l'aggiudicazione dell'Appalto;
 - d) **Capitolato Tecnico**: il documento contenente le specifiche tecniche del servizio;
 - e) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "4";
 - f) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "5";
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del contratto disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente contratto è regolato, in via gradata:
 - a) dal contenuto del contratto e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs.n.50/2016;
 - c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche;
 - d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - e) dal Codice Etico dell'INVALSI.
2. Il Contratto sarà regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente contratto.
3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente contratto e relativi

Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'INVALSI, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente contratto e relativi Allegati.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto e relativi Allegati, l'INVALSI, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto stabilisce le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio di somministrazione prove e questionari e fornitura, consegna, assistenza tecnica pc notebook, per le indagini internazionali IEA eTIMSS 2019 Field trial e OCSE PISA 2018 Main study.
2. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad offrire la prestazione dei seguenti servizi secondo quanto specificato nel presente contratto, nei relativi Allegati e nel Capitolato tecnico, e segnatamente, le attività richieste sono le seguenti:
 - Indagine internazionale OCSE PISA 2018
 1. Sotto servizio di somministrazione delle prove in tutte le scuole campionate, comprensivo dell'individuazione e reclutamento dei somministratori: il Fornitore deve individuare e reclutare un numero sufficiente di somministratori per garantire lo svolgimento delle prove in tutte le 530 scuole circa, campionate nell'arco delle 8 settimane comprese fra il 20 marzo e il 14 maggio 2018. Il Fornitore ha la responsabilità dell'effettuazione delle prove e del coordinamento di tutte le attività di somministrazione. I somministratori devono possedere i requisiti specificati nel Capitolato tecnico. I somministratori reclutati devono partecipare al seminario di formazione online che sarà condotto dall'INVALSI sulle procedure di svolgimento delle somministrazioni, delle interazioni con il personale scolastico e con gli studenti, e sulle possibili strategie di troubleshooting funzionali alla soluzione di problemi che possono verificarsi durante le sessioni di somministrazione. La predetta formazione è obbligatoria e costituisce condizione imprescindibile per lo svolgimento del ruolo di somministratore. A tal fine, il Fornitore deve inviare all'INVALSI l'elenco completo dei somministratori reclutati, comprensivo di recapito telefonico ed e-mail, entro il 20 febbraio 2018, per consentire l'organizzazione e lo svolgimento dei seminari di formazione.
 2. Sotto servizio di calendarizzazione e fornitura temporanea di computer notebook e assistenza tecnica alle scuole non dotate di sufficienti risorse informatiche: il Fornitore, per i casi di grave insufficienza delle dotazioni informatiche riscontrata nelle

scuole partecipanti, deve avere a disposizione un quantitativo non inferiore a quattrocento (400) computer notebook di case costruttrici primarie e di un quantitativo non inferiore a centocinquanta (150) chiavi USB con almeno 8GB di spazio disponibile. La verifica di idoneità delle strumentazioni informatiche della scuola è compito dei docenti referenti delle scuole partecipanti appositamente formati dall'INVALSI. Nei casi in cui da tale verifica emergesse una situazione di grave insufficienza delle dotazioni informatiche, il Fornitore dovrà intervenire, secondo le specifiche che seguono, per integrare la strumentazione informatica della scuola. L'INVALSI comunica al Fornitore l'elenco delle scuole per le quali è richiesta la fornitura temporanea di computer notebook per la durata dello svolgimento delle prove. Il Fornitore deve provvedere ad una calendarizzazione per la fornitura che tenga conto dei computer notebook disponibili, delle necessità delle scuole, anche rispetto alle date concordate con le stesse per le somministrazioni. Le attività da prevedere per lo svolgimento del presente sotto servizio includono:

a) Identificazione del modello di notebook di primarie case costruttrici, in possesso dei requisiti di seguito specificati:

- CPU almeno 1.6GHz
- RAM almeno 4GB
- Display 15"
- Risoluzione 1366x768
- Hard disk almeno 500GB
- Sistema operativo Microsoft Windows 10 in lingua Italiana.

b) Approvvigionamento e stoccaggio di un numero totale non inferiore a quattrocento (400) notebook di primarie case costruttrici, in grado di rispondere alle esigenze per una copertura geografica e temporale dell'indagine. Per ciascuna scuola, il Fornitore deve fornire un numero congruo di PC notebook tale da garantire lo svolgimento delle prove, anche in più sessioni e su più giornate consecutive, da parte di almeno il 90% degli studenti campionati.

c) Approvvigionamento e stoccaggio di un numero totale non inferiore a centocinquanta (150) chiavi USB con almeno 8GB di spazio disponibile, per l'installazione del software e il salvataggio dei dati relativi alle prove effettuate.

d) Preparazione preliminare dei notebook consistente nelle seguenti azioni:

- disattivazione della scheda di rete *wired* e *wireless*;
- disattivazione dell'antivirus;
- disattivazione di Skype;
- installazione di Visual C++Runtime.

e) Esecuzione su ciascun PC notebook di un software denominato System Diagnostic, fornito dall'INVALSI, per verificare tutte le impostazioni di sistema richieste per garantire la corretta esecuzione del software necessario per la realizzazione del test. Installazione del software PISA (test cognitivo) su ciascun PC notebook e verifica del corretto funzionamento.

f) Consegna dei PC notebook alle scuole che necessitano di dotazione informatica integrativa secondo il calendario concordato fra ciascuna scuola e il Fornitore, e che consenta la conclusione di tutte le somministrazioni

tassativamente entro il 14 maggio 2018. Il calendario concordato con le scuole deve essere comunicato tempestivamente all'INVALSI, così come eventuali variazioni subite dal calendario stesso. Ad ogni scuola possono essere consegnati i PC notebook per un periodo massimo di 7 (sette) giorni dalla data di consegna. Eventuali situazioni eccezionali che comportassero la necessità di un numero superiore a quello specificato dovranno essere concordate tra l'INVALSI e il Fornitore. Al momento della consegna il referente della scuola sottoscrive un modulo in duplice copia, fornito dal personale tecnico e da questo controfirmato, riportante il numero dei PC notebook ricevuti. L'INVALSI avrà facoltà di richiedere copia del suddetto documento. Una volta consegnati i PC notebook, il personale tecnico del Fornitore provvederà:

1. al disimballaggio e all'installazione fisica del PC notebook secondo le indicazioni del personale della scuola;
 2. all'accensione del PC, verifica del corretto funzionamento hardware e software e alla risoluzione di eventuali problematiche (si veda paragrafo 1.2.5 del Capitolato tecnico);
 3. all'esecuzione del System Diagnostic da chiavetta USB. In caso di esito negativo del test di sistema, il personale tecnico provvederà al settaggio dei parametri segnalati come non rispondenti e alla nuova esecuzione del System Diagnostic, fino a ottenere esito positivo per ogni singolo parametro;
 4. alla verifica funzionale del software PISA (il test) precedentemente installato sui PC notebook.
- g) L'assistenza tecnica sistemistica deve garantire la risoluzione delle problematiche (*incidents*) inerenti il funzionamento dei PC notebook. In particolare devono essere risolte sia le eventuali problematiche di carattere hardware che quelle di carattere software (sistema operativo). Inoltre deve essere erogato un servizio di assistenza tecnica alla consegna e al ritiro dei PC notebook presso le scuole (si veda paragrafi 3 e 4 del Capitolato tecnico). La gestione degli eventuali *incidents* deve essere eseguita tramite un sistema di *Trouble Ticket Management* messo a disposizione dal Fornitore, a cui l'INVALSI può chiedere la produzione dei report giornalieri sullo stato degli *incidents* (aperti, risolti, ecc.). I tempi di risoluzione delle eventuali problematiche occorse ai PC notebook devono essere compatibili con le tempistiche definite nel calendario di esecuzione del test. Nel caso in cui il guasto fosse di entità tale da non consentire l'esecuzione del test entro i tempi prefissati per scuola, il Fornitore si impegna a sostituire il/i PC notebook, e in ogni caso a mettere in campo le risorse umane e tecnologiche per garantire la continuazione del servizio nel rispetto delle tempistiche precedentemente comunicate da INVALSI.
- h) Verifica, da parte del personale tecnico del Fornitore, della piena funzionalità di ciascun PC notebook e ritiro dei medesimi PC dalle scuole interessate. Una volta arrivato sul luogo del ritiro, il personale tecnico deve verificare il corretto funzionamento di ciascun PC notebook, e in caso di esito positivo

provvede all'imballaggio e alla spedizione verso la destinazione successiva. In caso di malfunzionamento, invece, il personale tecnico è tenuto ad aprire un ticket per l'*incident* rilevato e lo comunica ai referenti INVALSI. In ogni caso il Fornitore si impegna a mettere in campo le risorse umane e tecnologiche per garantire la continuazione del servizio nel rispetto delle tempistiche precedentemente comunicate da INVALSI. Al momento del ritiro il referente della scuola sottoscrive un modulo in duplice copia, fornito dal personale tecnico e da questo controfirmato, riportante il numero dei PC notebook riconsegnati. L'INVALSI avrà facoltà di richiedere copia del suddetto documento.

- i) La definizione del calendario delle somministrazioni, comprensivo dei tempi e dei luoghi della consegna dei PC, sulla base delle disponibilità delle scuole partecipanti è responsabilità del Fornitore. La fornitura e i servizi devono essere erogati nel periodo dal 12 febbraio al 30 maggio 2018. Il Fornitore deve consegnare i PC notebook due giorni prima della data di somministrazione del test in ciascuna scuola interessata secondo quanto concordato. L'INVALSI si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. I PC notebook saranno a disposizione delle scuole per un periodo massimo di 7 (sette) giorni dalla data di consegna.

Il Fornitore deve nominare una persona che coordini le attività del presente sotto servizio e che collabori strettamente con la Responsabile dell'Area Indagini internazionali dell'INVALSI, in modo da disporre di un riferimento al quale rivolgersi per ottenere informazioni e/o per la risoluzione di eventuali problemi. Tale persona NON potrà coincidere con il responsabile del coordinamento dell'intero servizio e preferibilmente deve essere certificata ITIL FOUNDATION e PRINCE2 ed aver svolto incarichi simili negli ultimi due anni. Il Fornitore deve comunicare entro tempi e modalità concordate i riferimenti di tale coordinatore.

3. Installazione del software, somministrazione delle prove, raccolta e invio dei dati, disinstallazione del software:
 - a) I somministratori reclutati dal Fornitore devono provvedere all'installazione del software PISA (test cognitivo) il primo giorno di somministrazioni presso ciascuna scuola su ciascun computer in dotazione alla scuola precedentemente individuato come idoneo dai docenti referenti. La verifica di idoneità delle strumentazioni informatiche della scuola è compito dei docenti referenti delle scuole partecipanti appositamente formati dall'INVALSI. INVALSI si impegna a comunicare per ogni scuola campionata il numero di PC compatibili disponibili presso la scuola, in modo da definire il numero di sessioni necessarie per la copertura degli studenti previsti dal campione (circa 50 studenti per scuola) e l'eventuale necessità di spedizioni integrative di PC notebook. Per la preparazione dei PC i somministratori devono recarsi presso la sede di svolgimento delle somministrazioni almeno un'ora prima dell'orario d'inizio delle prove comunicato agli studenti.
 - b) I somministratori sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura di somministrazione delle prove computerizzate, rigorosamente secondo le modalità indicate da INVALSI durante i seminari di formazione e riportate nel manuale del somministratore fornito dall'INVALSI. L'INVALSI svolge controlli di qualità per la verifica del rispetto delle procedure di somministrazione su un campione di scuole.

- c) La prova deve essere svolta da almeno il 90% degli studenti precedentemente selezionati dall'INVALSI tramite campionamento e riportati sulla Scheda di somministrazione inviata al referente della scuola e al somministratore.
- d) In caso le strumentazioni informatiche disponibili non consentano di testare tutti gli studenti in un'unica sessione, il somministratore deve svolgere più sessioni di somministrazione, distribuite anche in più giornate. La durata di ciascuna sessione è di circa 2 ore e mezza. La definizione del numero di sessioni necessarie per la copertura del campione di studenti per ciascuna scuola è concordata prima dell'inizio delle somministrazioni dal Fornitore congiuntamente con il referente della scuola partecipante e sulla base della disponibilità di computer compatibili presso la scuola. In caso di studenti campionati in più sedi dello stesso Istituto scolastico deve, inoltre, essere garantita almeno una somministrazione per sede.
- e) Al termine di ciascuna giornata di somministrazione i somministratori devono raccogliere i dati da ciascun computer utilizzato tramite backup su apposito dispositivo esterno e provvedere all'invio telematico all'INVALSI dei dati stessi nella medesima giornata, secondo le modalità che saranno specificate dall'INVALSI.
- f) Al termine di tutte le sessioni di somministrazione in ciascuna scuola, i somministratori devono provvedere alla rimozione del software PISA da tutti i computer sui quali è stato precedentemente installato. La rimozione deve essere effettuata solo dopo che l'invio dei dati all'INVALSI è andato a buon fine e dopo aver effettuato la copia di backup su apposito dispositivo esterno di tutte le prove svolte.
- g) La definizione del calendario dei tempi e dei luoghi delle somministrazioni avviene congiuntamente tra le scuole campionate e il Fornitore, sulla base della disponibilità informatica presente nella scuola e della possibilità di integrare la dotazione preesistente con PC laptop integrativi. Il Fornitore si impegna a garantire lo svolgimento di un numero di somministrazioni tali da garantire la convocazione alla prova del campione completo di studenti per scuola (50 studenti circa campionati per istituto). In aggiunta, nel caso di Istituti campionati dove il percorso di studi campionato presenta studenti dislocati in più sedi, la aggiudicataria si impegna a svolgere almeno una somministrazione per ogni sede interessata dal campionamento.
- h) L'INVALSI si impegna a comunicare la lista delle scuole partecipanti 40 giorni prima dell'inizio del periodo di somministrazione. Il Fornitore deve inviare all'INVALSI il calendario completo delle somministrazioni in ciascuna scuola entro il 12 marzo 2018. Ogni eventuale successiva modifica di tale calendario dovrà essere tempestivamente comunicata all'INVALSI.

Il presente sotto servizio dovrà essere erogato nel periodo dal 12 febbraio 2018 al 12 marzo 2018.

- Indagine internazionale IEA eTIMSS 2019 FIELD TRIAL (FT)

1. Sotto servizio di somministrazione delle prove in tutte le scuole campionate, comprensivo dell'individuazione e reclutamento dei somministratori: il Fornitore deve individuare e reclutare ottanta (80) somministratori idonei a consentire lo svolgimento delle prove digitali (su PC) in tutte le scuole campionate dal 1 marzo 2018 al 15 aprile 2018. Il Fornitore ha la responsabilità dello svolgimento delle prove e del coordinamento di tutte le attività di somministrazione. I somministratori devono possedere i requisiti specificati nel Capitolato tecnico. I

somministratori reclutati devono garantire la partecipazione a uno dei seminari di formazione online condotti dall'INVALSI sulle procedure di svolgimento delle somministrazioni, delle interazioni con il personale scolastico e con gli studenti, e sulle possibili strategie di troubleshooting funzionali alla soluzione di problemi che possono verificarsi durante le sessioni di somministrazione. La predetta formazione è obbligatoria e costituisce condizione imprescindibile per lo svolgimento del ruolo di somministratore. A tal fine, il Fornitore deve inviare all'INVALSI l'elenco completo dei somministratori reclutati, comprensivo di recapito telefonico ed e-mail, entro il 1° febbraio 2018, per consentire l'organizzazione e lo svolgimento dei seminari di formazione.

2. Sotto servizio di fornitura temporanea di pc notebook a tutte le scuole campionate con il software pre-installato: Il Fornitore deve garantire la fornitura temporanea di PC notebook di primarie case costruttrici per lo svolgimento della prova eTIMSS (test cognitivo) a tutte le scuole partecipanti (60 scuole primarie circa e 60 secondarie di primo grado circa). Il test cognitivo è predisposto per funzionare su PC notebook con i seguenti requisiti:
 - CPU almeno 1.5 GHz
 - RAM almeno 4GB
 - Display 15"
 - Risoluzione schermo 1024x768 o 1280x768
 - Hard disk almeno 500GB
 - Sistema operativo Windows 7 o superiore in lingua Italiana.
 - USB 2.0
 - Mouse in dotazione aggiuntiva (la prova non può essere svolta su trackpad).

Le attività da prevedere per lo svolgimento del presente sotto servizio includono:

- a) Approvvigionamento e stoccaggio di cento (100) notebook di primarie case costruttrici per rispondere alle esigenze di copertura geografica e temporale dell'indagine. Per ciascuna scuola, il Fornitore deve fornire un numero congruo di notebook tale da garantire lo svolgimento delle prove, anche in più sessioni e su più giornate, da parte di almeno il 90% degli studenti campionati; installazione del software eTIMSS (test cognitivo) su ciascun notebook (attraverso WLAN, cavo USB , o tramite scheda SD) e verifica del corretto funzionamento;
- b) Approvvigionamento e stoccaggio di un numero totale non inferiore a duecentoquaranta (240) chiavi USB 2.0, di marca: Corsair; Kingston; Lexar; PNY; SanDisk; Silicon Power; Transcend; Verbatim ecc., con almeno 2 GB di spazio disponibile, per l'installazione dell'applicativo e il salvataggio dei dati relativi alle prove effettuate.
- c) Consegna dei notebook alle scuole 2 giorni prima della prima somministrazione in ciascuna scuola, secondo il calendario concordato fra ciascuna scuola e il Fornitore, e che consenta la conclusione di tutte le somministrazioni tassativamente entro il 15 aprile 2018. Nel caso in cui dovessero verificarsi eventi per i quali fosse possibile anticipare la consegna dei notebook alla scuola, il Fornitore può procedere previa

segnalazione ai referenti INVALSI.

Il calendario concordato con le scuole dovrà essere comunicato tempestivamente all'INVALSI, così come eventuali variazioni subite dal calendario stesso.

- d) Ad ogni scuola potranno essere consegnati un numero minimo di 10 (dieci) notebook di primarie case costruttrici per un periodo sufficiente per consentire lo svolgimento delle prove ad almeno il 90% degli studenti di ciascuna delle due classi campionate. Su ogni notebook deve essere precedentemente installato il software per la prova cognitiva.
- e) Al momento della consegna il referente della scuola sottoscrive un modulo in duplice copia, fornito dal personale tecnico e da questo controfirmato, riportante il numero dei PC ricevuti. L'INVALSI ha facoltà di richiedere copia del suddetto documento.

Una volta consegnati i notebook, il personale tecnico del Fornitore provvederà:

- a. al disimballaggio, all'accensione dei notebook, alla verifica del corretto funzionamento hardware e software e alla risoluzione di eventuali problematiche (vedi paragrafo 2.2.7 del capitolato tecnico);
- b. alla verifica funzionale del software eTIMSS (il test) precedentemente installato sui notebook.
- f) L'assistenza tecnica sistemistica deve garantire la risoluzione delle problematiche (*incidents*) inerenti il funzionamento dei notebook. In particolare devono essere risolte sia le eventuali problematiche di carattere hardware sia quelle di carattere software (sistema operativo). Inoltre deve essere erogato un servizio di assistenza tecnica alla consegna e al ritiro dei notebook presso le scuole (vedi paragrafi 3 e 4). La gestione degli eventuali *incidents* dovrà essere eseguita tramite un sistema di *Trouble Ticket Management* messo a disposizione di Fornitore, a cui l'INVALSI potrà chiedere la produzione dei report giornalieri sullo stato degli *incidents* (aperti, risolti, ecc...). I tempi di risoluzione delle eventuali problematiche occorse ai notebook devono essere compatibili con le tempistiche definite nel calendario di esecuzione del test. Nel caso in cui l'*incident* occorso fosse di entità tale da non consentire l'esecuzione del test entro i tempi prefissati con la scuola, il Fornitore si impegna a sostituire il notebook, e in ogni caso a mettere in campo le risorse umane e tecnologiche per garantire la continuazione del servizio nel rispetto delle tempistiche precedentemente comunicate da INVALSI.
- g) Verifica, da parte del personale tecnico del Fornitore, della piena funzionalità di ciascun notebook e ritiro dei medesimi dalle scuole interessate. Una volta arrivato sul luogo del ritiro, il personale tecnico del Fornitore verifica il corretto funzionamento di ciascun notebook, e in caso di esito positivo provvede all'imballaggio e alla spedizione verso la destinazione successiva. In caso di malfunzionamento, invece, il personale tecnico aprirà un ticket per l'*incident* rilevato e lo comunica ai referenti INVALSI. In ogni caso il Fornitore si impegna a mettere in campo le risorse umane e tecnologiche per garantire la continuazione del servizio nel rispetto delle tempistiche precedentemente comunicate da INVALSI. Al momento del ritiro il referente della scuola sottoscrive un modulo in duplice copia, fornito dal personale tecnico e da questo controfirmato, riportante il numero dei notebook riconsegnati. L'INVALSI ha facoltà di richiedere copia del suddetto documento.
- h) Dopo il ritiro dei notebook il Fornitore deve provvedere alla rimozione dei dati relativi alle risposte degli studenti da tutti i notebook utilizzati in preparazione delle successive

somministrazioni. La rimozione deve essere effettuata solo dopo che l'invio dei dati all'INVALSI è andato a buon fine e dopo aver effettuato una copia di backup di tutte le prove svolte.

- i) La definizione del calendario dei tempi e dei luoghi della consegna dei notebook alle scuole, avverrà congiuntamente tra l'INVALSI, il Fornitore e le scuole partecipanti. La fornitura e i servizi devono essere erogati nel periodo compreso dal 16 gennaio al 30 aprile 2018.

Il Fornitore deve consegnare i notebook due giorni prima della data di somministrazione del test in ciascuna scuola interessata secondo quanto concordato. L'INVALSI si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Il Fornitore deve nominare una persona che coordini le attività del presente sotto servizio e che collabori strettamente con la Responsabile dell'Area Indagini internazionali dell'INVALSI, in modo da disporre di un riferimento al quale rivolgersi per ottenere informazioni e/o per la risoluzione di eventuali problemi. Tale persona NON potrà coincidere con il responsabile del coordinamento dell'intero servizio e preferibilmente deve essere certificata ITIL FOUNDATION e PRINCE2 ed aver svolto incarichi simili negli ultimi due anni.

Il Fornitore deve comunicare entro tempi e modalità concordate i riferimenti di tale coordinatore.

3. Somministrazione delle prove, raccolta e invio dei dati:

- a) per la preparazione della somministrazione i somministratori reclutati dal Fornitore devono recarsi presso la sede di svolgimento delle somministrazioni almeno un'ora prima dell'orario d'inizio delle prove comunicato agli studenti.
- b) I somministratori sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura di somministrazione delle prove digitali, rigorosamente secondo le modalità indicate da INVALSI durante i seminari di formazione e riportate nel manuale del somministratore fornito dall'INVALSI. L'INVALSI svolge controlli di qualità per la verifica del rispetto delle procedure di somministrazione su un campione di scuole.
- c) La prova deve essere svolta da almeno il 90% degli studenti precedentemente selezionati dall'INVALSI tramite campionamento e riportati sulla Scheda di somministrazione inviata al referente della scuola e al somministratore.
- d) Il somministratore deve garantire che almeno il 90% degli studenti di ciascuna classe in ciascuna scuola svolga la prova effettuando, qualora necessario, più sessioni di somministrazione, distribuite anche in più giornate. La definizione del numero di sessioni necessarie per la copertura del campione di studenti per ciascuna scuola è concordata prima dell'inizio delle somministrazioni dal Fornitore congiuntamente con il referente della scuola partecipante, sulla base del numero degli studenti e del numero dei PC forniti.
- e) Al termine di ciascuna giornata di somministrazione, i somministratori devono raccogliere i dati da ciascun notebook tramite backup su apposito dispositivo esterno e provvedere all'invio telematico all'INVALSI dei dati stessi nella medesima giornata, secondo le modalità che saranno specificate dall'INVALSI.

La definizione del calendario dei tempi e dei luoghi delle somministrazioni avviene congiuntamente tra le scuole partecipanti e il Fornitore. L'INVALSI si impegna a comunicare la lista delle scuole partecipanti 40 giorni prima dell'inizio del periodo di somministrazione.

Il Fornitore deve inviare all'INVALSI il calendario completo delle somministrazioni in ciascuna scuola entro il 16 febbraio 2018.

Ogni eventuale successiva modifica di tale calendario deve essere tempestivamente comunicata all'INVALSI. Il presente sotto servizio dovrà essere erogato nel periodo dal 16 gennaio al 16 febbraio 2018.

Tutto quanto sopra riportato deve essere realizzato secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

**ARTICOLO 5
DURATA E TEMPI**

L'esecuzione dei servizi, oggetto del presente contratto, avrà inizio a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso, con termine il 2018.

I tempi di esecuzione di ciascun sotto servizio devono rispettare la scansione temporale riportata, per ciascun progetto, nelle tabelle di seguito riportate.

INDAGINE OCSE PISA 2018 MS		
Riferimento documentazione di gara	Oggetto del sotto servizio	Scadenza
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 1.1	Invio all'INVALSI della lista dei somministratori reclutati	20 febbraio 2018
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 1.3.7	Invio all'INVALSI del calendario completo delle somministrazioni	12 marzo 2018
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 1.2.7	Consegna dei PC notebook alle scuole che necessitano di dotazione informatica integrativa	Dal 20 marzo al 12 aprile (2 giorni prima dello svolgimento della prima somministrazione in ciascuna scuola)
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 1.3.3 e 1.3.7	Svolgimento delle somministrazioni in tutte le scuole partecipanti con copertura del 90% minimo di studenti/scuola	Dal 20 marzo al 14 maggio 2018
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 1.3.5	Raccolta e invio telematico dei dati all'INVALSI	Al termine di ogni giornata di somministrazione

INDAGINE IEA eTIMSS 2019 PROVA SUL CAMPO		
Riferimento documentazione di gara	Oggetto del sotto servizio	Scadenza
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 2.1	Invio all'INVALSI della lista dei somministrato reclutati nuovamente.	1 febbraio 2018
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 2.3.6	Invio all'INVALSI del calendario completo delle somministrazioni	16 febbraio 2018

Capitolato Tecnico - art. 2, par. 2.2.2 e 2.2.8	Consegna dei PC a tutte le scuole partecipanti	Dal 23 febbraio al 13 aprile 2018 (2 giorni prima dello svolgimento della prima somministrazione in ciascuna scuola)
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 2.3.4	Svolgimento delle somministrazioni in tutte le scuole partecipanti con copertura del 90% minimo di studenti/scuola	Dal 1 marzo al 15 aprile 2018
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 2.3.5	Raccolta e invio telematico dei dati all'INVALSI	Al termine di ogni giornata di somministrazione

ARTICOLO 6 VALORE DEL CONTRATTO

Il contraente si obbliga e si impegna ad eseguire il servizio di somministrazione prove e questionari e fornitura, consegna, assistenza tecnica pc notebook, per le indagini internazionali IEA eTIMSS 2019 FIELD TRIAL e OCSE PISA 2018 MAIN STUDY alle condizioni e nei termini indicati nel presente contratto. Il totale pattuito ed accettato è di € (...../00) oltre IVA. Il contraente dichiara che la somma sopraindicata è comprensiva di tutte le spese inerenti al servizio oggetto del presente contratto.

ARTICOLO 8 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e dalle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel contratto e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del contratto;

- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'INVALSI, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel contratto, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'INVALSI, per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente all'INVALSI, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre all'INVALSI qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa inerente la fornitura e/o la prestazione dei servizi;
 - h) manlevare e tenere indenne l'INVALSI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - i) comunicare all'INVALSI le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dei medesimi e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
4. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'INVALSI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
5. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'INVALSI di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nel contratto.
6. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici.

ARTICOLO 9

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, secondo quanto previsto nel Disciplinare, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla stipula del presente contratto. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di:
- A. comunicare all'INVALSI ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

- B. inviare all'INVALSI con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
2. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INVALSI le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DELL'INVALSI

L'INVALSI si impegna a mettere a disposizione dell'Aggiudicatario tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dei sotto-servizi di cui all'art. 4 nel rispetto della tempistica di cui all'art. 5.

In particolare l'INVALSI si obbliga a fornire, su supporto elettronico, il seguente materiale:

- a) elenchi e recapiti delle scuole partecipanti a ciascun progetto;
- b) il software System Diagnostic per la verifica dell'idoneità dei PC per il progetto OCSE PISA 2018 MS;
- c) il software System Check per la verifica dell'idoneità dei PC per il progetto IEA eTIMSS (SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA)
- d) i software dei test cognitivi di ciascun progetto da installare su PC (OCSE PISA2018 MS, IEA eTIMSS 2019 FT SCUOLA PRIMARIA e IEA eTIMSS 2019 FT SCUOLA SECONDARIA);
- e) i file dei manuali per il somministratore e la modulistica necessaria alle somministrazioni per ciascun progetto;
- f) l'INVALSI si impegna altresì ad effettuare la necessaria formazione ai somministratori.

L'INVALSI si impegna, nella fase di esecuzione del contratto, a fornire all'Aggiudicatario tutta la collaborazione necessaria per la realizzazione dei servizi. I Responsabili INVALSI effettueranno le attività di controllo previste nel presente capitolato con la massima tempestività.

ARTICOLO 11 VERIFICHE E MONITORAGGIO

1. il Fornitore si obbliga a consentire all'INVALSI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'INVALSI.
3. In ogni caso, l'INVALSI, nel corso dell'esecuzione del contratto, procederà alle verifiche dei servizi resi dal Fornitore.

ARTICOLO 12 PENALI

L'obiettivo della stazione appaltante è quello di consentire, nei tempi e con le modalità indicate, il corretto svolgimento dei progetti OCSE PISA 2018 MAIN STUDY (MS) e IEA eTIMSS 2019 FIELD TRIAL (FT).

A tal fine l'Aggiudicatario dovrà rispettare, nei minimi dettagli, le specifiche fornite e dovrà curare che il servizio fornito sia tale da garantire: il corretto svolgimento delle prove sopracitate e la realizzazione complessiva delle rilevazioni relative a ciascun progetto; la consegna dei dati nel termine indicato. Al riguardo si sottolinea che un ritardo sia pur minimo nelle diverse fasi di realizzazione di ciascun progetto potrebbe comportare il mancato o non corretto svolgimento delle attività di rilevazione in argomento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali potranno dar luogo all'applicazione delle penali indicate di seguito.

INDAGINE OCSE PISA 2018 MAIN STUDY (MS)			
Riferimento documentazione di gara	Inadempimenti contrattuali	Penali applicate	
Capitolato Tecnico - art.2 - Par. 1.1: invio all'INVALSI dell'elenco dei somministratori	Mancato invio dell'elenco dei somministratori	Per il 1° giorno di ritardo	0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione
		Per ogni giorno di ritardo successivo al 1°	0,4 per mille dell'importo di aggiudicazione
Capitolato Tecnico - art. 2 - Par. 1.2.7: consegna dei PC alle scuole con dotazioni informatiche insufficienti	Mancata consegna dei PC in ciascuna scuola nei tempi previsti	Per il primo giorno di ritardo	0,5 per mille dell'importo di aggiudicazione al giorno
		Per ogni giorno di ritardo successivo al 1°	0,8 per mille dell'importo di aggiudicazione al giorno
Capitolato Tecnico - art.2 - Par. 1.3.7: invio all'INVALSI del calendario completo delle somministrazioni	Mancato invio all'INVALSI del calendario completo delle somministrazioni	Per il 1° giorno di ritardo	0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione
		Per ogni giorno di ritardo successivo al 1°	0,4 per mille dell'importo di aggiudicazione

INDAGINE OCSE PISA 2018 MAIN STUDY (MS)			
Riferimento documentazione di gara	Inadempimenti contrattuali	Penali applicate	
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 1.3: svolgimento delle somministrazioni	Mancato svolgimento di ciascuna somministrazione	Per il 1° giorno di ritardo Per ogni giorno successivo al 1°	0,5 per mille dell'importo di aggiudicazione 0,8 per mille dell'importo di aggiudicazione
Capitolato Tecnico - art. 2, par.1.3.5: invio dei dati all'INVALSI	Mancato invio dei dati all'INVALSI in ciascuna giornata di somministrazione	Per il 1° giorno di ritardo Per ogni giorno di ritardo successivo al 1°	0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione 0,4 per mille dell'importo di aggiudicazione

INDAGINE IEA eTIMSS 2019 FIELD TRIAL (FT)			
Riferimento documentazione di gara	Inadempimenti contrattuali	Penali applicati	
Capitolato Tecnico - art.2 - Par. 2.1: invio all'INVALSI dell'elenco dei somministratori	Mancato invio dell'elenco dei somministratori	Per il 1° giorno di ritardo Per ogni giorno di ritardo successivo al 1°	0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione 0,4 per mille dell'importo di aggiudicazione
Capitolato Tecnico - art. 2 - Par. 2.2.2 e 2.2.8: consegna dei notebook in ciascuna scuola partecipante	Mancata consegna dei notebook in ciascuna scuola nei tempi previsti	Per il primo giorno di ritardo Per ogni giorno di	0,5 per mille dell'importo di aggiudicazione al giorno 0,8 per mille dell'importo di aggiudicazione al giorno

		ritardo successivo al 1°	
Capitolato Tecnico - art.2 - Par. 2.3.6: invio all'INVALSI del calendario completo delle somministrazioni	Mancato invio all'INVALSI del calendario completo delle somministrazioni	Per il 1° giorno di ritardo Per ogni giorno di ritardo successivo al 1°	0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione 0,4 per mille dell'importo di aggiudicazione

INDAGINE IEA eTIMSS 2019 FIELD TRIAL (FT)			
Riferimento documentazione di gara	Inadempimenti contrattuali	Penali applicate	
Capitolato Tecnico - art. 2, par. 2.3, svolgimento delle somministrazioni	Mancato svolgimento di ciascuna somministrazione	Per il 1° giorno di ritardo Per ogni giorno successivo al 1°	0,5 per mille dell'importo di aggiudicazione 0,8 per mille dell'importo di aggiudicazione
Capitolato Tecnico - art. 2, par.2.3.5: invio dei dati all'INVALSI	Mancato invio dei dati all'INVALSI in ciascuna giornata di somministrazione	Per il 1° giorno di ritardo Per ogni giorno di ritardo successivo al 1°	0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione 0,4 per mille dell'importo di aggiudicazione

L'eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato non può eccedere la misura del 10% del valore dell'importo aggiudicato, ai sensi della normativa vigente, e non esclude l'esercizio del diritto al risarcimento del danno ulteriore da parte dell'INVALSI ex art. 1382 Cod. Civ.

Per quanto sopra espresso, qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto con le modalità e nei termini sopra indicati, l'INVALSI potrà avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e

risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida (art. 6 D.P.R. 20.08.2001, n. 384).

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione ovvero verranno incamerati con detrazione dal deposito cauzionale costituito a garanzia dell'esatto adempimento del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata escussione della cauzione definitiva.

ARTICOLO 13

INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal Capitolato tecnico, dal presente contratto, il Direttore dell'esecuzione di ciascun singolo contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 12, verranno contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
3. Nel caso di applicazione delle penali, l'INVALSI provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
4. L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ARTICOLO 14

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti dell'INVALSI con la stipula del presente contratto il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad Euro ____/00 (____), rilasciata in data _____ dalla _____, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell'esecuzione del contratto, rilasciata in favore dell'INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del contratto.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.

6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell'INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell'INVALSI.

8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

10. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata del contratto, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l'INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.

ARTICOLO 15

RISOLUZIONE

1. L'INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative

vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del contratto;

e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'INVALSI;

f) nei casi di cui agli articoli 11 (Verifiche e monitoraggio); 18 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 21 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Codice Etico), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Danni, responsabilità civile);

g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita nei singoli contratti specifici;

h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

2. L'INVALSI deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

3. Inoltre, l'INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

L'Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.

4. In caso in cui l'INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

5. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dal contratto, l'Invalsi assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'INVALSI potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, l'esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall'INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, l'INVALSI ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l'esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

9. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto di fornitura risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'INVALSI all'esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

10. L'INVALSI, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

11. In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell'INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

ARTICOLO 16

RECESSO

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

2. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'INVALSI delle prestazioni eseguite relative al contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

3. L'INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

ARTICOLO 17

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ARTICOLO 18

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'INVALSI di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 19 RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'INVALSI ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'INVALSI.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del contratto affidato in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 20 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. _____.

2. Il Responsabile del Servizio è il referente responsabile nei confronti dell'INVALSI per l'esecuzione del presente contratto, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'INVALSI.

ARTICOLO 21 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 22
FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'INVALSI inerenti il presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 23
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'INVALSI tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento ed all'invio all'INVALSI dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi dell'aggiudicatario ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet di riferimento. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.invalsi.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 24
CODICE ETICO

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 25
TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.
3. In ogni caso, si conviene che l'INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 26
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al

presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ARTICOLO 27 PAGAMENTI E FATTURAZIONE

I pagamenti avverranno, dietro presentazione di fattura, in due canoni di un importo pari al prezzo risultante dall'offerta economica per l'esecuzione di ciascuno dei progetti e saranno corrisposti a seguito dell'avvenuto completamento di ciascun progetto.

Il pagamento delle fatture avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data del contratto;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.

Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'INVALSI, non produrrà alcun interesse. L'INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'INVALSI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 24 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'Aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

ARTICOLO 28 DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi.

**ARTICOLO 29
FORMA DEL CONTRATTO**

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso.

**ARTICOLO 30
CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell'INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

INVALSI

IL FORNITORE